

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3/7/2015, n. 0137/Pres.

Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all' articolo 21 comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1

Modifiche approvate da:

DPRReg. 4/3/2016, n. 045/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11).

Regolamento abrogato dall'art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/6/2021, n. 096/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24), a decorrere dall'1 luglio 2021.

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Piano annuale
Art. 3	Oggetto del controllo
Art. 4	Parametri del controllo
Art. 5	Modalità di scelta del campione
Art. 6	Procedure per l'esercizio del controllo
Art. 7	Norma transitoria
Art. 8	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4 della legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), l'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa sui procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di responsabilità amministrativa, nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 1/2015.

Art. 2
(Piano annuale)

1. L'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa è assicurato attraverso le funzioni di internal Audit programmate annualmente dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 1/2015 con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3
(Oggetto del controllo)

1. L'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa, svolto dal competente Servizio della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie di seguito denominato Servizio¹, ha ad oggetto:

- a) atti amministrativi monocratici, adottati dai direttori centrali, dai direttori di servizio e dalle posizioni organizzative, comportanti o meno spesa;
- b) procedimenti amministrativi;
- c) rendiconti delle gestioni fuori bilancio.

2. Ai fini del presente regolamento per procedimento amministrativo si intende il complesso delle attività amministrative prodromiche all'adozione di uno o più provvedimenti a rilevanza esterna destinati a manifestare la volontà dell'amministrazione regionale ovvero a produrre gli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie.

Art. 4
(Parametri del controllo)

1. Il controllo sugli atti e sui procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 1,

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 4/3/2016, n. 045/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11), a decorrere dal 16 marzo 2016.

lettere a) e b), è effettuato secondo i seguenti parametri di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 1/2015:

- a) il rispetto della normativa di riferimento;
- b) la coerenza con gli indirizzi formulati negli strumenti di programmazione e con le direttive impartite;
- c) la correttezza e la regolarità della procedura finalizzata all'adozione dell'atto;
- d) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto;
- e) la sussistenza di idonea motivazione dell'atto.

2. Il controllo sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), è effettuato secondo i seguenti parametri:

- a) legalità delle entrate, intesa quale conformità alle norme di legge delle singole attività finanziate dai fondi, che si manifesta essenzialmente nel rispetto dell'eventuale vincolo di destinazione;
- b) legalità delle spese, intesa quale conformità alle norme di legge delle singole attività finanziate dai fondi, che si manifesta con la pertinenza delle attività stesse alle finalità stabilite dalla norma istitutiva della gestione fuori bilancio, e alla modalità di assunzione della spesa, in relazione a ciò che al riguardo prevedono o le specifiche norme di disciplina della singola gestione o i principi generali della contabilità pubblica.

Art. 5

(Modalità di scelta del campione)

1. Il controllo sugli atti e procedimenti ha periodicità mensile.

2. Il controllo sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio è esercitato successivamente all'espletamento del controllo consuntivo contabile di cui all'articolo 18 della legge regionale 1/2015.

3. Gli atti da sottoporre a controllo sono individuati tramite campionamento casuale stratificato secondo i criteri e nel rispetto della percentuale stabiliti dal Piano annuale di internal Audit.

4. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione degli atti è costituito dai decreti digitali adottati nel mese precedente.

5. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione dei procedimenti è costituito dai procedimenti afferenti gli atti di cui al comma 4.

6. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio è costituito dai rendiconti delle gestioni dell'anno precedente.

Art. 6

(Procedure per l'esercizio del controllo)

1. A seguito dell'estrazione del campione il Servizio² comunica l'avvio del procedimento di controllo alla struttura direzionale competente o vigilante.

2. Qualora il Servizio³ richieda informazioni o chiarimenti, questi sono forniti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Servizio, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, comunica l'esito del controllo alla struttura direzionale di cui al comma 1 e al Ragioniere generale che provvede, a sua volta, a darne comunicazione al Direttore generale per le finalità di cui comma 4.⁴

4. In relazione agli esiti del controllo il Direttore generale, sentito il Ragioniere generale,⁵ segnala gli eventuali interventi correttivi da adottare fermo restando il ricorso all'istituto dell'avocazione di cui agli articoli 17 bis, commi 5 e 6 e 19, comma 10 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres..

5. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie⁶ predispone un report quadrimestrale sull'attività di controllo.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il piano annuale di cui all'articolo 2 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

² Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/3/2016, n. 045/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11), a decorrere dal 16 marzo 2016.

³ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/3/2016, n. 045/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11), a decorrere dal 16 marzo 2016.

⁴ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/3/2016, n. 045/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11), a decorrere dal 16 marzo 2016.

⁵ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/3/2016, n. 045/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11), a decorrere dal 16 marzo 2016.

⁶ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. e), DPRReg. 4/3/2016, n. 045/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11), a decorrere dal 16 marzo 2016.